



FONDO PENSIONE GRUPPO BANCARIO  
CRÉDIT AGRICOLE ITALIA



Via La Spezia, 138/a  
43126 Parma

FONDO PENSIONE PREESISTENTE



+39 0521 914902

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1645



[fondopensione@credit-agricole.it](mailto:fondopensione@credit-agricole.it)  
[fondopensione@pec.credit-agricole.it](mailto:fondopensione@pec.credit-agricole.it)

Istituito in Italia



[www.ca-fondopensione.it](http://www.ca-fondopensione.it)

## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 09/05/2025)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il Fondo è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 09/05/2025)

##### Fonte istitutiva:

il Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia è istituito sulla base delle seguenti fonti istitutive:

- Regolamenti del trattamento integrativo delle prestazioni erogate dall'Inps per il personale della ex Cassa di Risparmio di Piacenza e Vigevano (16 febbraio 1990), della ex Cassa di Risparmio di Parma (13 luglio 1990) e trattamento aggiuntivo aziendale delle pensioni per il personale dell'ex Credito Commerciale (24 luglio 1990);
- accordi sottoscritti in data 25 marzo 1999, 11 maggio 1999, 27 ottobre 1999 e 22 novembre 1999 tra la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza e le Organizzazioni Sindacali aziendali, con cui si è pervenuti ad una trasformazione dei Regolamenti a prestazioni definite in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale con l'istituzione di una Sezione apposita nell'ambito del Fondo preesistente presso il patrimonio della suddetta Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza;
- accordo 2 ottobre 2007, con cui le parti hanno previsto l'"esternalizzazione" della Sezione a contribuzione definita, con la creazione di un soggetto giuridico autonomo; a seguito del predetto accordo è costituito il "Fondo Pensione Gruppo Cariparma Friuladria", successivamente denominato "Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole", e, da ultimo, "Fondo Pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia".

##### Destinatari:

- a) **dipendenti di Crédit Agricole Italia S.p.A.** già destinatari delle forme di previdenza complementare alla data del 28 aprile 1993 ovvero che abbiano aderito in data successiva in conformità agli Accordi tempo per tempo vigenti;
- b) i **dipendenti di Società appartenenti al Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, controllate o collegate**, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che abbiano stipulato **appositi accordi sindacali aziendali** per istituire a favore dei propri dipendenti forme di previdenza integrative di quelle garantite dalle strutture previdenziali pubbliche, i quali:
  - richiedano espressamente di aderire al Fondo;

- ovvero risultino destinatari delle disposizioni in materia di conferimento tacito del TFR di cui all'articolo 8, comma 7 del Decreto Lgs. 252/2005.

Attualmente, le **Società** di cui alla precedente lettera b) sono:

1. **Crédit Agricole Leasing Italia Srl**, a decorrere dal 1° novembre 2009, in forza dell'Accordo aziendale stipulato in data 28 ottobre 2009;
2. **Crédit Agricole Group Solutions SCpA** a decorrere dal 1° settembre 2015 in forza dell'accordo stipulato in data 20 giugno 2015.

- c) alle medesime condizioni indicate dalla precedente lettera b), possono aderire al Fondo anche i dipendenti della **Fondazione Cassa di Risparmio di Parma;**
- d) **familiari fiscalmente a carico** degli aderenti e beneficiari iscritti alla forma pensionistica.

#### Contribuzione:

La contribuzione al Fondo Pensione Crédit Agricole Italia può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

#### Dipendenti CRÉDIT AGRICOLE ITALIA SpA

	Quota TFR	Contributo(1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore(2)	Datore di lavoro	
"Vecchi" iscritti (3)	Facoltativo In caso di destinazione min. 25%	0,20%	4,50% (5)	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese dell'adesione
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	3,50% (5)	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma iscritti ad un Fondo pensione in data successiva	50% (4)	1%	3,50% (5)	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (salvo previsioni derivanti da accordi specifici).

(2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto di un intervallo minimo di 12 mesi, con decorrenza dal mese della comunicazione stessa.

(3) Per la definizione di "vecchio" iscritto vedi nota in calce.

(4) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.

(5) Il contributo Azienda previsto per gli assunti in Crédit Agricole Friuladria entro il 10.11.1999 e che alla data del 27.11.2022 hanno aderito ad una forma di previdenza complementare è del 3,775%.

#### Dipendenti CRÉDIT AGRICOLE GROUP SOUTIONS SCpA

	Quota TFR	Contributo(1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore(2)	Datore di lavoro	
"Vecchi" iscritti (3)	Facoltativo In caso di destinazione min. 25%	0,20%	4,50%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese dell'adesione
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	3,50%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma iscritti ad un Fondo pensione in data successiva	50% (4)	1%	3,50%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (salvo previsioni derivanti da accordi specifici): in particolare, ai lavoratori passati alle dipendenze della Società consortile da altre Società del Gruppo e già iscritti al Fondo continuano ad applicarsi le aliquote contributive previste in base al rapporto di lavoro precedente.

(2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto di un intervallo minimo di 12 mesi, con decorrenza dal mese della comunicazione stessa.

(3) Per la definizione di “vecchio” iscritto vedi nota in calce.

(4) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR.

## Dipendenti CRÉDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SpA

	Quota TFR	Contributo(1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore(2)	Datore di lavoro	
“Vecchi” iscritti (3)	Facoltativo In caso di destinazione min. 25%	2% (0,20% per il personale appartenente alla categoria Dirigenti)	3,50%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese dell’adesione
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2% (0,20% per il personale appartenente alla categoria Dirigenti)	3,50%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma iscritti ad un Fondo pensione in data successiva	50% (4)	2% (0,20% per il personale appartenente alla categoria Dirigenti)	3,50%	

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (salvo previsioni derivanti da accordi specifici).

(2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento, nel rispetto di un intervallo minimo di 12 mesi, con decorrenza dal mese della comunicazione stessa.

(3) Per la definizione di “vecchio” iscritto vedi nota in calce.

(4) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all’intero flusso di TFR.

## Dipendenti FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PARMA

	Quota TFR	Contributo(1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore(2)	Datore di lavoro	
“Vecchi” iscritti (3)	*	0,10%	*	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese dell’adesione
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,10%	*	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 ma iscritti ad un Fondo pensione in data successiva	*	0,10%	*	

\* La contribuzione datoriale è fissata dagli accordi collettivi o individuali (qualora di miglior favore per il dipendente) attualmente in essere; il medesimo rinvio opera per quanto riguarda la misura minima di TFR da versare al Fondo da parte dei dipendenti diversi da quelli occupati dopo il 28.04.1993.

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (salvo previsioni derivanti da accordi specifici).

(2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese della comunicazione stessa.

(3) Per la definizione di “vecchio” iscritto vedi nota in calce.

**“Vecchi” iscritti:** in base all’articolo 23, comma 7 del Dlgs n. 252/2005, sono i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti ad un fondo pensione preesistente (ossia, ad una forma pensionistica complementare già istituita alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421): pertanto, il riscatto integrale della posizione individuale maturata presso tale fondo pensione comporta la perdita dello “status” di vecchio iscritto”. Inoltre, in base agli orientamenti espressi dall’Agenzia delle Entrate e dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, gli aderenti non potranno usufruire dello speciale regime (anche fiscale) riservato ai “vecchi iscritti” qualora, al momento della richiesta della prestazione pensionistica complementare, non risulti effettuato il trasferimento della posizione dall’originario fondo preesistente al Fondo pensione Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia. Per quanto riguarda i profili contributivi connessi alla qualifica di “vecchio” iscritto, si rimanda alle previsioni contrattuali in materia.

Per i **familiari fiscalmente a carico** la **misura della contribuzione** è **determinata liberamente** da tali soggetti o dagli iscritti di cui sono a carico, con **esclusione di qualsiasi obbligo contributivo a carico del datore di lavoro** ovvero di **conferimento di TFR**: il Consiglio di Amministrazione del Fondo può stabilire un importo minimo per il singolo versamento (attualmente 50 Euro), che viene riportato nel Regolamento per l'adesione e contribuzione al Fondo da parte dei familiari a carico.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.*

*pagina bianca*